

Comune di Piansano

Provincia di Viterbo



**Regolamento per la disciplina  
della Tassa Rifiuti  
(TARI)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n.20 del 25/09/2020**

## INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag.3
Art. 2 Soggetto attivo	pag.3
Art. 3 Presupposto	pag.3
Art. 4 Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	pag.3
Art. 5 Soggetti passivi	pag.4
Art. 6 Locali ed aree scoperte soggetti al tributo	pag.4
Art. 7 Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo	pag.4
Art. 8 Determinazione della superficie tassabile	pag.5
Art. 9 Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – esclusioni e riduzioni superficiali	pag.5
Art. 10 Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo	pag.6
Art. 11 Trattamento rifiuti tramite compostaggio aerobico	pag.6
Art. 12 Determinazione della tariffa del tributo	pag.7
Art. 13 Istituzioni scolastiche statali	pag.7
Art. 14 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	pag.7
Art. 15 Piano finanziario	pag.8
Art. 16 Articolazione delle tariffe del tributo	pag.9
Art. 17 Obbligazione tributaria	pag.9
Art. 18 Mancato svolgimento del servizio	pag.10
Art. 19 Zone servite e zone non servite	pag.10
Art. 20 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche	pag.10
Art. 21 Riduzione per la raccolta differenziata	pag.10
Art. 22 Altre agevolazioni	pag.11
Art. 23 Cumulo di riduzioni	pag.11
Art. 24 Tributo giornaliero	pag.11
Art. 25 Tributo provinciale	pag.11
Art. 26 Riscossione	pag.12
Art. 27 Dichiarazione TARI	pag.12
Art. 28 Rimborsi	pag.13
Art. 29 Funzionario responsabile	pag.14
Art. 30 Verifiche ed accertamenti	pag.14
Art. 31 Sanzioni ed interessi	pag.15
Art. 32 Riscossione coattiva	pag.15
Art. 33 Importi minimi	pag.15
Art. 34 Trattamento dei dati personali	pag.15
Art. 35 Norme di rinvio	pag.16
Art. 36 Entrata in vigore e norme finali	pag.16

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997, istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di Piansano della Tassa Rifiuti d'ora in avanti denominata TARI, istituita e disciplinata dall'art.1, commi da 639 a 668, della Legge n.147 del 27/12/2013.
2. E' istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti denominata TARI e da questa data è soppressa l'applicazione del Tributo sui Rifiuti e Servizi (TARES).
3. La tassa è destinata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D.Lgs n.36 del 13/01/2003.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
5. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, lo spazzamento, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**ART. 2**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

**ART. 3**  
**PRESUPPOSTO**

1. Presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo articolo 6.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 14 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. A partire dall'anno 2015, come previsto all'art. 9-bis del D.L. n.47 del 28/03/2014 convertito con Legge n.80 del 23/05/2014, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

**ART. 4**  
**DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 30/11/2012.

## **ART. 5 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo articolo 6, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **ART. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

## **ART. 7 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
  - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
    - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
    - le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
    - le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle attività economiche, ad eccezione delle aree scoperte operative;
  - b) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - c) le aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione;
  - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - f) locali o parti di essi con altezza inferiore o uguale a mt.1,50 nei quali si ritiene non possibile la permanenza umana;

- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, nonché le aree scoperte destinate a verde ornamentale e quelle destinate all'attività agricola;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **ART. 8**

### **DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del D.Lgs. n.507 del 15/11/1993.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art.1, comma 647, della Legge n.147 del 27/12/2013, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n.138 del 23/03/1998.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 9.

## **ART. 9**

### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI – ESCLUSIONI E RIDUZIONI SUPERFICIARIE**

1. Per le utenze non domestiche, nella determinazione della superficie tassabile dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono in particolare soggetti alla TARI:
  - a) le superfici degli immobili agricoli strumentali, aventi i requisiti di ruralità certificati dall'Agenzia del Territorio, ed effettivamente utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole ed agroalimentari ai sensi dell'art. 2135 del C.C., quali:
    - le superfici agricole adibite all'allevamento di animali (stalle e simili);
    - le superfici produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura;
    - legnaie e simili.Sono comunque da assoggettare alla TARI, le superfici di quei locali ed aree destinate alla trasformazione, commercializzazione, depositi di prodotti ottenuti dai citati cicli di lavorazione agricola;
  - b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nel regolamento comunale per la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una percentuale di abbattimento pari al 30%.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
6. Per beneficiare di quanto previsto nei commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione, le superfici da escludere o che abbiano diritto alla riduzione allegando la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

#### **ART. 10**

#### **RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, hanno diritto ad una riduzione del tributo.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art.183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione del comma 1 viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione tariffaria così determinata non può essere comunque superiore al 30%.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art.193 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo in compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### **ART. 11**

## **TRATTAMENTO RIFIUTI TRAMITE COMPOSTAGGIO AEROBICO**

1. Ai sensi dell'art.37 della Legge n.221 del 28/12/2015, alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche ed alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica una riduzione della tassa pari al 5%.
2. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende procedere alle attività di cui al comma 1 del presente articolo, di apposita istanza redatta su modulistica predisposta dal Comune, attestante l'impegno alla pratica di compostaggio domestico o non domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, e corredata dalla documentazione comprovante la disponibilità dell'apposito contenitore.
3. La riduzione viene applicata nell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 2, salvo il caso in cui tale riduzione venga chiesta contestualmente alla dichiarazione di inizio o variazione possesso/detenzione con decorrenza dalla data di dichiarazione di inizio o variazione possesso/detenzione. Le istanze presentate avranno effetto anche per le annualità successive.
4. Qualora vengano meno le condizioni o la volontà del contribuente di effettuare il compostaggio aerobico così come disciplinato al precedente comma 1, il contribuente stesso è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione così come previsto all'articolo 27 comma 4 del presente regolamento.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano comunque di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Il riconoscimento della riduzione resta inoltre condizionato alle eventuali risultanze delle attività di controllo.

### **ART. 12**

#### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata, secondo quanto previsto all'art.1, comma 652, della Legge n.147 del 27/12/2013, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'articolo 16 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo articolo 15. Ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge n.296 del 27/12/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art.1, comma 169, della Legge n.296 del 27/12/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art.193 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

### **ART. 13**

#### **ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art.33-bis del D.L. n.248 del 31/12/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n.31 del 28/02/2008.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

### **ART. 14**

#### **COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art.15 del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti, così come previsti dalla delibera n.443/2019 dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambienti (ARERA) e sue successive modifiche ed integrazioni, e riportati nel Piano Finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Come riportato all'articolo precedente ed a norma dell'art.1, comma 655, della Legge n.147 del 27/12/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
6. A decorrere dall'anno 2018 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art.1, comma 683, della Legge n.147 del 27/12/2013.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

## **ART. 15 PIANO FINANZIARIO**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge n.147 del 27/12/2013.
2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.
3. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n.443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
4. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
7. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

## **ART. 16**

### **ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe sono articolate in categorie e sottocategorie in relazione agli usi, alla tipologia delle attività svolte e sulla base di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, suddivise come individuate dall'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

## **ART. 17**

### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine

previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo articolo 26.

## **ART. 18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20%.

## **ART. 19 ZONE SERVITE E ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero in tutto il territorio comunale, fanno eccezione le utenze specificate nell'allegato 2 del presente regolamento dove la tassazione varia in misura della erogazione del servizio prestato.
2. Per le utenze ubicate in zone dove il servizio di raccolta non viene svolto e purché di fatto non servite, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.

## **ART. 20 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art.1, commi 659 e 660, della Legge n.147 del 27/12/2013, e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dal Parlamento europeo e del Consiglio in data 19/11/2008 all'art. 14 della direttiva 2008/98/CE, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a) riduzione del 50%, per le superfici delle sole abitazioni di residenza destinate ad uso abitativo, con esclusione di eventuali pertinenze, condotte da unico occupante che rispetti i seguenti requisiti:
    - occupante che nell'anno precedente a quello di tassazione abbia compiuto i 64 anni di età;
    - occupante con residenza anagrafica nell'abitazione oggetto della riduzione.E' comunque considerato unico occupante anche:
    - chi si avvale ed ospita terze persone per fini assistenziali;
    - chi occupa l'abitazione congiuntamente a persona domiciliata presso un istituto di ricovero ovvero RSA;
  - b) riduzione del 10%, per le superfici delle sole abitazioni destinate ad uso abitativo tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, con esclusione di eventuali pertinenze;
  - c) riduzione del 25%, per le superfici delle sole abitazioni di residenza destinate ad uso abitativo, con esclusione di eventuali pertinenze, condotte da unico occupante;
  - d) riduzione del 15% per le superfici delle sole abitazioni di residenza destinate ad uso abitativo, con esclusione di eventuali pertinenze, condotte da due o tre occupanti;
2. Le condizioni per accedere alle riduzioni di cui alle lettere b), c), d), del comma precedente, devono essere rispettate al primo gennaio dell'anno di imposizione del tributo e danno diritto alle rispettive riduzioni per l'intero anno di imposizione, salvo nel caso in cui tali riduzioni siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio o variazione possesso/detenzione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione e le condizioni di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma devono essere rispettate alla data di presentazione della dichiarazione.
3. A partire dall'anno 2015 sull'unità immobiliare di cui al comma 5, articolo 3 del presente regolamento, è applicata una riduzione pari a due terzi, così come previsto all'art. 9-bis del D.L. n.47 del 28/03/2014 convertito con Legge n.80 del 23/05/2014.

## **ART. 21 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Nella modulazione della tariffa del tributo non sono assicurate particolari riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge n.147 del 27/12/2013, e non domestiche, poiché nel Comune di Piansano vige il sistema di raccolta differenziata obbligatorio porta a porta.

## **ART. 22 ALTRE AGEVOLAZIONI**

1. Ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge n.147 del 27/12/2013, il tributo è ridotto per le fattispecie individuate all'allegato 3 del presente regolamento.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Il costo delle agevolazioni può essere finanziato:
  - inserendolo tra i costi nella determinazione delle tariffe e, quindi, imputandolo a tutti i soggetti passivi del tributo;
  - mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.

## **ART. 23 CUMULO DI RIDUZIONI**

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelta tra quelle più favorevoli.

## **ART. 24 TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria e sottocategoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **ART. 25 TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

## **ART. 26 RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del D.Lgs. n.241 del 09/07/1997.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art.7 della Legge n.212 del 27/07/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n.444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. Può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate aventi cadenza mensile, o in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto all'art.1, comma 166, della Legge n.296 del 27/12/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta pari o inferiore a euro 5,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme pari o inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 30, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art.1, comma 695 della Legge n.147 del 27/12/2013, e l'applicazione degli interessi di mora.

## **ART. 27 DICHIARAZIONE TARI**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto dichiarante, con allegata fotocopia di un valido documento di identità, può essere consegnata o direttamente, o a mezzo posta con raccomandata a/r, o a mezzo fax, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale,

- alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di avvenuto inoltramento nel caso di invio tramite PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
  5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
    - Utenze domestiche
    - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
    - a) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
    - b) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
    - c) Numero degli occupanti i locali;
    - d) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
    - e) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
    - f) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
    - Utenze non domestiche
    - a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
    - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
    - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
    - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
    - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
    - f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
    - g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio tramite PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
  6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
  7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
  8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge n.212 del 27/07/2000.

## **ART. 28 RIMBORSI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale generale delle entrate comunali, secondo il criterio dettato dall'art.1, comma 165, della Legge n.296 del 27/12/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

## **ART. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art.1, comma 692, della Legge n.147 del 27/12/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art.1, della Legge n.296 del 27/12/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
  - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
  - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
  - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
  - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
  - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n.138 del 23/03/1998, in base al disposto dell'art.1, comma 646, della Legge n.147 del 27/12/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art.1 della Legge n.296 del 27/12/2006, e del comma 792 e seguenti della Legge n.160 del 27/12/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Se non diversamente previsto per Legge, ai fini della incentivazione dell'attività di controllo la Giunta Comunale potrà stabilire modalità e compensi economici, da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

### **ART. 31 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art.13 del D.Lgs. n.471 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art.17, comma 3, del D.Lgs. n.472 del /97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 1 lett. a) del presente regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dall'art.1, commi da 695 a 698, della Legge n.147 del 27/12/2013.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma, come previsto dall'art.1, comma 699, della Legge n.147 del 27/12/2013, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

### **ART. 32 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 30, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art.1, comma 163, della Legge n.296 del 27/12/2006.

### **ART. 33 IMPORTI MINIMI**

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 15,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### **ART. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003.

**ART. 35**  
**NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 36**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2020.
2. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento IUC nella parte riguardante la disciplina TARI.

## **ALLEGATO 1**

### **Categorie e Sottocategorie di attività suddivise in relazione agli usi, alla tipologia delle attività svolte e sulla base di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti**

#### ***CATEGORIA A:***

- Sottocategoria 1. musei, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose;
- Sottocategoria 2. scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- Sottocategoria 3. sale cinematografiche, teatri, sale da ballo, palestre, circoli privati;
- Sottocategoria 4. autonomi depositi di stoccaggio merci e macchine, pese pubbliche, parcheggi, locali di deposito, magazzini e simili.

#### ***CATEGORIA B:***

- Sottocategoria 1. attività commerciali all'ingrosso, mobilifici: locali espositivi, vendita e connessi all'attività.

#### ***CATEGORIA C:***

- Sottocategoria 1. abitazioni private;
- Sottocategoria 2. attività ricettivo alberghiere, ristoranti, trattorie, pensioni;
- Sottocategoria 3. collegi, case di riposo, collettività, convivenze, caserme.

#### ***CATEGORIA D:***

- Sottocategoria 1. attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle categorie B), E) ed F), studi professionali, banche, istituti di credito, sale giochi.

#### ***CATEGORIA E:***

- Sottocategoria 1. attività di produzione e commercializzazione in grandi stabilimenti;
- Sottocategoria 2. attività di commercio al dettaglio, negozi alimentari, cartolerie, librerie, tabaccherie, autosaloni, distributori di carburante;
- Sottocategoria 3. attività artigianali di servizio.

#### ***CATEGORIA F:***

- Sottocategoria 1. pubblici esercizi: pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili, mense, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie.

## **ALLEGATO 2**

<b>Luogo delle utenze</b>	<b>Percentuale di tariffa TARI applicata</b>
Strada Valle dell'Oca	<b>70%</b>
Strada Poggio delle Stecche	<b>70%</b>
Località Fiocchino	<b>70%</b>
Strada Doganaccia	<b>70%</b>
Località Sodi del Piano	<b>70%</b>
Strada Ripa Alta	<b>70%</b>
Località Poggio del Fabbro	<b>70%</b>
Strada della Casaccia	<b>40%</b>
Aventi accesso nella Strada Vicinale del Fiocchino	<b>40%</b>
Aventi accesso nella Strada Vicinale Fieniessa	<b>40%</b>
Aventi accesso nella Strada Vicinale di Marano	<b>40%</b>
Località Poggio della Ficuna	<b>40%</b>
Località Trescione	<b>40%</b>
Strada Provinciale Poggio Marano oltre incrocio Strada Vicinale Valle dell'Oca verso Capodimonte	<b>40%</b>
Restanti zone e località non servite	<b>40%</b>

### ALLEGATO 3

<b>Categoria e Sottocategoria</b>	<b>Riduzione tariffa in percentuale</b>
<b>categoria B sottocategoria 1</b>	<b>20%</b>
<b>categoria D sottocategoria 1</b>	<b>15%</b>
<b>categoria E sottocategoria 1</b>	<b>40%</b>
<b>categoria E sottocategoria 2</b>	<b>15%</b>
<b>categoria E sottocategoria 3</b>	<b>40%</b>
<b>categoria F sottocategoria 1</b>	<b>15%</b>